

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2022, n. 1473

Recepimento Intesa 54/CSR intesa 54/CSR del 28 aprile 2022 - Approvazione procedure operative per la movimentazione di animali da vita delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina in ambito extra-regionale ed intra-regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della salute e del benessere, riferisce quanto segue:

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale";

VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTA la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia è stata dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione

e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;

VISTO il regolamento (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ed in particolare per infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n.117";

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTA la nota DGSAF 16305 del 06/07/2021 avente come oggetto "chiarimenti su movimentazioni di animali e Reg. 689/2020";

RILEVATO che in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni in data 28 aprile 2022 è stata sancita apposita Intesa, recante un Protocollo in materia di movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica e teso ad ottenere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionale vigenti in materia, conseguendo una disciplina uniforme sul territorio nazionale;

VISTA la nota DGSAF 21674 del 12/09/2022 avente come oggetto: "accordo Stato Regioni del 28 aprile 2022, per la gestione delle movimentazioni animali da territori con differente qualifica, pubblicato in GU del 7 giugno 2022 Serie generale - n. 131 - comunicazione su costruzione funzionalità elenco annuale nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN)";

CONSIDERATO che le Province di Bari, BAT, Brindisi, Lecce sono territori di uno Stato membro dell'Unione Europea riconosciuti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nella specie Bovina e Bufalina, che le Province di Bari, BAT, Brindisi, Lecce e Taranto sono territori di uno Stato membro dell'Unione Europea riconosciuti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nella specie ovicaprina, che le Province di Bari e Taranto sono territori di uno stato membro dell'Unione Europea riconosciuti indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) e che l'intero territorio regionale, ad eccezione del cluster presente nel territorio della Provincia di Foggia è stato

riconosciuto indenne da infezione da leucosi bovina enzootica e tali zone sono state ricomprese nei territori indenni per tali malattie, elencati ai capitoli 1, 2 e 4 del Regolamento UE 2021/620 sopracitato;

CONSIDERATO che le Province di BAT e Brindisi sono in corso di acquisizione della qualifica di indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*);

CONSIDERATA la necessità di disciplinare sul territorio regionale le movimentazioni da vita di animali della specie bovina e bufalina e ovina e caprina destinati ad allevamenti da ingrasso e da riproduzione così come emerso nel corso della riunione convocata dall'Assessore all'Agricoltura, *Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste* Donato Pentassuglia alla presenza dei rappresentanti dell'Associazione Regionale Allevatori, Coldiretti Puglia e Confagricoltura Puglia del 12 ottobre 2022;

RITENUTO di dover recepire detto Protocollo, rafforzando il sistema di sorveglianza regionale attualmente operante sul territorio in conformità a quanto ivi previsto, dandone alcune specifiche precisazioni per la corretta applicazione;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

diretto indiretto neutro

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1) di prendere atto di quanto riportato in premessa;
- 2) di dover recepire, per quanto in premessa esposto, il Protocollo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 28/4/2022, recante il "Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica" intesa 54/CSR del 28 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (<https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28042022/atti/repertorio-atto-n-54csr/>);

- 3) di dover approvare l'Allegato A "Procedure operative per la movimentazione di animali delle specie bovina e bufalina, ovina e caprina per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione da territori non indenni verso territori extraregionali nonché tra territori regionali con differente status sanitario ai fini della prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica.", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dover stabilire, pertanto, che ai fini delle movimentazioni di animali di bovini e bufalini, ovini e caprini extraregionali e intraregionali, nonché per le movimentazioni di animali non rientranti nella fattispecie del Protocollo di cui al punto 1) devono essere ottemperate le procedure operative descritte nell'Allegato A del presente atto;
- 5) di dover demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere i successivi atti per la definizione di concrete modalità applicative di quanto previsto dal presente provvedimento;
- 6) di dover pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;
- 7) di dover notificare il presente provvedimento a cura della Sezione PSB a tutte le rappresentanze e associazioni di categoria interessate nonché a tutti i soggetti interessati.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio "Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria"

(Mauro Nicastro)

Il Dirigente della Sezione "Promozione della Salute e del Benessere"

(Onofrio Mongelli)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di deliberazione della Giunta Regionale.

Il Direttore del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale"

(Vito Montanaro)

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale,
Controlli interni, Controlli connessi
alla gestione emergenza Covid-19

(Rocco Palese)

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità e al Benessere Animale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto di quanto riportato in premessa;
- 2) di recepire, per quanto in premessa esposto, il Protocollo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 28/4/2022, recante il "Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica" intesa 54/CSR del 28 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (<https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-28042022/atti/repertorio-atto-n-54csr/>);
- 3) di approvare l'Allegato A "Procedure operative per la movimentazione di animali delle specie bovina e bufalina, ovina e caprina per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione da territori non indenni verso territori extraregionali nonché tra territori regionali con differente status sanitario ai fini della prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica.", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire, pertanto, che ai fini delle movimentazioni di animali di bovini e bufalini, ovini e caprini extraregionali e intraregionali, nonché per le movimentazioni di animali non rientranti nella fattispecie del Protocollo di cui al punto 1) devono essere ottemperate le procedure operative descritte nell'Allegato A del presente atto;
- 5) di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere i successivi atti per la definizione di concrete modalità applicative di quanto previsto dal presente provvedimento;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;
- 7) di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione PSB a tutte le rappresentanze e associazioni di categoria interessate nonché a tutti i soggetti interessati.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE



Onofrio Mongelli
21.10.2022
12:51:01
GMT+01:00

ALLEGATO A



Codice CIFRA: SSS / DEL / 2022 / 000036

Procedure operative regionali per movimentazioni di animali delle specie bovina e bufalina, ovina e caprina per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione da territori non indenni verso territori extraregionali nonché tra territori regionali con differente status sanitario ai fini della prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica.

1. Procedura amministrativa per l'alimentazione dell'elenco regionale degli stabilimenti autorizzati alle movimentazioni extraregionali di animali da vita (verso stabilimenti da ingrasso, transumanza o monticazione e stalle di sosta)

Gli stabilimenti di animali siti in territori non indenni da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis* nelle specie bovina e bufalina, ovina e caprina e da infezione da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) nella specie bovina e bufalina che movimentano animali verso stabilimenti da ingrasso, transumanza o monticazione e centri genetici posti in territorio extra-regionale devono ottemperare all'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica» (Rep. Atti n. 54/CSR), di seguito protocollo.

Nelle province non indenni da infezione brucellare e/o da infezione tubercolare nelle specie sensibili, è cura del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL competente per territorio, raccogliere le adesioni degli stabilimenti intenzionati a movimentare, verso stabilimenti da ingrasso, transumanza o monticazione, stalle di sosta o centri genetici siti in territorio extraregionali, gli animali delle suddette specie.

Nei territori non indenni, sono autorizzati alle movimentazioni di animali esclusivamente gli stabilimenti aventi i requisiti riportati nel punto 1 del protocollo di intesa, nello specifico:

- Possesso ininterrotto della **qualifica di indenne** (ex ufficialmente indenne) negli ultimi due anni solari;
- Corretta identificazione di tutti gli animali dello stabilimento mediante **bolo endoruminale e corretta registrazione** degli stessi in BDN.¹

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, fatta salva la verifica dei requisiti del protocollo, inserisce gli stabilimenti intenzionati alle movimentazioni di animali verso territori extraregionali nell'elenco, utilizzando il format **dell'allegato 1**. L'elenco, accompagnato da opportuna nota di trasmissione, deve essere inviato mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sezionepbsb@pec.rupar.puglia.it.

Il Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione, per il tramite dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), provvede a verificare i requisiti degli stabilimenti dichiarati dal Servizio Veterinario delle ASL.

In seguito alla notifica ufficiale da parte del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione, è compito delle ASL inserire in BDN l'elenco dei **solii stabilimenti aventi i requisiti verificati** nell'apposita sezione di VETINFO.

Successivamente all'inserimento in BDN dell'elenco, il Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione provvede alla validazione informatica dello stesso.

Le procedure operative ivi descritte, nelle parti pertinenti, rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2022, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" e pertanto sono soggette alla tariffazione riportata nella citata norma.

¹ È possibile prorogare il termine massimo per l'applicazione di un secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni dalla data di nascita degli animali, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, se il secondo mezzo di identificazione è un bolo ruminale. Art. 1, comma 2, Reg (CE) 520/2021.

2. Protocollo per le movimentazioni da vita di bovini e bufalini, ovini e caprini tra allevamenti della Regione Puglia

Ravvisata l'esigenza di impedire l'insorgenza in territori indenni della Regione Puglia di focolai di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica a causa di movimentazioni tra territori con differenti status di indennità per le suddette malattie, col presente protocollo si intende disciplinare **le movimentazioni** da vita di bovini e bufalini, ovini e caprini verso allevamenti da ingrasso e allevamenti da riproduzione, verso transumanza, pascolo e monticazione tra i territori della Regione Puglia avente differente status sanitario per Brucellosi bovina e ovi-caprina e tubercolosi bovina, nello specifico gli spostamenti di capi delle suddette specie da territori non indenni verso territori indenni.

Fatto salvo il protocollo, nelle Province non indenni della Regione Puglia, sono autorizzati alle movimentazioni intraregionali di animali da vita della specie bovina e bufalina, ovina e caprina, verso stabilimenti da ingrasso, transumanza o centri germinali, **gli stabilimenti aventi i seguenti requisiti:**

1. situazione anagrafica favorevole (corretta identificazione di tutti gli animali presenti nello stabilimento con check list controllo I&R o intervento ufficiale di profilassi) all'ultimo controllo ufficiale annuale;
 2. possesso ininterrotto della qualifica di indenne (ex ufficialmente indenne) per brucellosi bovina/ovicaprina e/o tubercolosi bovina dello stabilimento interessata negli ultimi due anni solari;
- Inoltre, gli animali oggetto dello spostamento devono essere sottoposti a una prova pre-movimentazione con esito favorevole nei 30 giorni precedenti, ossia: test gamma interferon per MTBC e SAR e FdC per infezione brucellare, con esito favorevole. Si ritiene opportuno precisare che devono essere richieste solo le prove nei confronti della malattia per la quale il territorio di provenienza non è riconosciuto indenne.

Ai fini della movimentazione intra-regionale di animali della specie bovina e bufalina, ovina e caprina tra stabilimenti (sono escluse le movimentazioni da e verso stalle di transito) è necessario che il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL in cui insiste lo stabilimento di origine, prima di autorizzare l'uscita dei capi, **verifichi che siano soddisfatte le condizioni dello stabilimento** di origine ed effettui sugli animali i **prelievi per le prove di laboratorio**. L'evidenza della verifica dei requisiti deve essere trasmessa al Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL dello stabilimento di destinazione utilizzando **l'allegato 2**, che funge da pre-notifica e che dovrà essere inviato mezzo mail prima della movimentazione alla Servizio Veterinario di destino.

Si precisa che, gli operatori inseriti in BDN nell'elenco degli stabilimenti previsti dal protocollo siti in territori non indenni autorizzati alle movimentazioni extraregionali, qualora ricevano animali da stabilimenti che usufruiscono della presente deroga (animali non imbolati), hanno tempo 60 gg per procedere all'imbolatura degli stessi, pena la cancellazione dal citato elenco.

Le procedure operative ivi descritte, nelle parti pertinenti, rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2022, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" e pertanto sono soggette alla tariffazione riportata nella citata norma.

ATTESTAZIONE SANITARIA

Per la movimentazione intraregionale tra province a diverso status sanitario per infezione da *Brucella spp.*, e MTBC di animali della specie bovina e bufalina, ovina e caprina verso allevamenti da ingrasso e allevamenti da riproduzione

ORIGINE	DESTINAZIONE
I capi riportati in allegato (modello 2/33) provengono dallo stabilimento identificato dal Codice Aziendale: _____, specie allevata _____, sita in _____ Cap: _____, Comune di _____ (____) e registrata presso la A.S.L. DI COMPETENZA, PROPRIETARIO: _____ CF _____ DETENTORE: _____ CF _____	I capi riportati in allegato (modello 2/33) sono destinati allo stabilimento identificato dal Codice Aziendale: _____, specie allevata _____, sita in _____ Cap: _____, Comune di _____ (____) e registrata presso la A.S.L. DI COMPETENZA, PROPRIETARIO: _____ CF _____ DETENTORE: _____ CF _____
<p>Attestazione sanitaria</p> <p>Il sottoscritto Veterinario Ufficiale _____ certifica che:</p> <ol style="list-style-type: none"> lo stabilimento di origine possiede ininterrottamente da almeno due anni solari la qualifica indenne (ex ufficialmente indenne) nei confronti di Brucellosi bovina/brucellosi ovicaprina/tubercolosi bovina (data ultima qualifica _____); gli animali oggetto della movimentazione sono stati sottoposti a Test Gamma Interferon/SAR ed FdC nei 30 giorni antecedenti lo spostamento con esito favorevole ove previsto (allegare modello 2/33); gli animali oggetto della movimentazione non presentano segni clinici di malattie infettive e diffuse proprie della specie e/o trasmissibili agli uomini. <p>Il presente certificato è valido dieci giorni a partire dalla spedizione dell'animale</p> <p>Fatto a: il</p> <p style="text-align: right;">Firma e timbro del Veterinario Ufficiale</p>	